

D.Lgs 28/10

Art 5, comma 5, Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se **il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo** dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, **su eccezione di parte, proposta nella prima difesa**, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6.

Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti **all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro**, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto.

MEDIAZIONE E SANZIONI

Art 8 - 4-bis. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna **la parte costituita** che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Art. 91 CPC (Condanna alle spese)

Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92

- Art. 96 CPC (Responsabilità aggravata)
- Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza. (comma 1°)
- In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata. (comma 3°)

L'ingiustificata mancata partecipazione di una parte al procedimento di **mediazione** demandata disposta dal giudice è valutabile ai fini della decisione nel merito della causa (art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 8 del D.Lgs. n. 28/2010). **Il mancato rispetto dell'ordine impartito dal Giudice ai sensi dell'art. 5, co. 2 della legge integra colpa grave e può fondare la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.**

Trib. Roma Sez. XIII, 29/05/2017

PROTOCOLLO SULLA MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE DELLE
CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI

20 giugno 2014

Possono costituire giustificato motivo di assenza:

la mancata comparizione davanti al mediatore **per motivi di salute o di lavoro** che determinino l'impedimento della parte a comparire per un apprezzabile lasso di tempo (pari, superiore o di poco inferiore ai tre mesi che costituiscono il periodo normalmente previsto per lo svolgimento della mediazione) ;

la mancata comparizione davanti al mediatore giustificata sulla base del rilievo, formulabile anche a mezzo di comunicazione a distanza, della sua **incompetenza per territorio**;

la mancata comparizione davanti al mediatore dovuta alla **mancata conoscenza della data dell'incontro di mediazione**;

la mancata comparizione davanti al mediatore di un soggetto che non abbia capacità di agire o che sia privo di potere rappresentativo

Si ritiene che la condanna di cui all'art. 8, comma 5, vada adottata al momento della decisione della causa, atteso che la parte che non è comparsa davanti al mediatore ha diritto di dimostrare le ragioni della sua assenza nel corso del giudizio, sulla base della disciplina propria del rito prescelto.

Art 5.6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla **prescrizione** gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì **la decadenza** per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.



2934 c.c. Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.

2964 c.c. Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione. Del pari non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione.....

Art. 6

Durata

1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi.
2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del sesto o del settimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, **non è soggetto a sospensione feriale.**

Art 7

1. Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis e 2, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.

Art 8.1 Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più **mediatori ausiliari**

2. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.

3. **Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.**

4. Quando non può procedere **ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali.** Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.

Art.9 Dovere di riservatezza

1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione e' tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. **(RISERVATEZZA ESTERNA)**
2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle **sessioni separate** e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore e' altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti. **(RISERVATEZZA INTERNA)**

**Principale ipotesi di responsabilità
civile del mediatore**



Art.10 Inutilizzabilità e segreto professionale

1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono **essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto** anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
2. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

- **Art. 11**

1. Se e' raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale e' allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non e' raggiunto, il mediatore **puo'** formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se **le parti gliene fanno concorde richiesta** in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.
- 2. La proposta di conciliazione e' comunicata alle parti **per iscritto**. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed **entro sette giorni**, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. **Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non puo' contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento**

- **Art. 13 Spese processuali**

1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice **esclude la ripetizione** delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la **condanna al rimborso delle spese** sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, **nonchè al versamento all'entrata del bilancio** dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle **spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto** di cui all'articolo 8, comma 4.

PROPOSTA DEL MEDIATORE

Art 13.2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio **non corrisponde interamente al contenuto della proposta**, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.

3. Salvo diverso accordo, le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti **davanti agli arbitri**.

D.M. 18 ottobre 2010 n.180

Art 7, comma 2, lett b)

Il regolamento dell'organismo può prevedere che in caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo, la stessa può essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione;

PROPOSTA CONTUMACIALE

FACOLTA' DI PROPOSTA

CRITERI: norma giuridica – equità - logica- leggi scientifiche-
principi economici- indicazioni tecniche-benessere
individuale – principi morali- etica

OGGETTO:bisogni – simboli/strumenti- diritti soggettivi

CONTENUTO: riferimento alla domanda o alla relazione

LA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA

ART 11

3. Se è raggiunto l'**accordo amichevole** di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma **processo verbale** che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti **dall'articolo 2643 del codice civile**, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

5. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

Tribunale di Roma, Sentenza 22 ottobre 2014

l'accordo raggiunto tra le parti è assoggettato alla disciplina dei contratti, pertanto, non vi è alcun motivo ragionevole per non ritenere applicabile all'accordo raggiunto in mediazione anche alla condizione sospensiva di cui all'art. 1353 c.c. .

il superamento del termine di 3 mesi previsto per la durata del procedimento non inficia la validità dell'accordo raggiunto, intendendosi esclusivamente quale termine processuale correlato alla condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.

ART 1388 C.C.

Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato.

ART 1392 C.C.

La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere.

ACCORDO DI MEDIAZIONE A'SENSI

ART 11 D.LGS. N.28/10

FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM

MEDIAZIONE ED ACCORDI

Art 12 D.lgs28/10 Efficacia esecutiva ed esecuzione

1.Ove tutte le parti aderenti alla mediazione **siano assistite da un avvocato**, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. **Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.** In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal Presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.

1.Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Art. 16 Organismi di mediazione e registro.

1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di **serietà** ed **efficienza**, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro.
2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico (D.M.180/10)
3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio **regolamento di procedura e il codice etico**, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegati **le tabelle delle indennità** spettanti agli organismi costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l'idoneità del regolamento.

Decreto 18 ottobre 2010 n. 180 - Registro degli organismi di mediazione e elenco dei formatori per la mediazione


Art. 4 (Criteri per l'iscrizione nel registro)

1. Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi di mediazione costituiti da enti pubblici e privati.
2. Il responsabile verifica la **professionalità e l'efficienza** dei richiedenti e, in particolare:
 - a) la capacità finanziaria e organizzativa del richiedente, nonché la compatibilità dell'attività di mediazione con l'oggetto sociale o lo scopo associativo; ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non inferiore 10.000 euro; ai fini della dimostrazione della capacità organizzativa, il richiedente deve attestare di poter svolgere l'attività di mediazione in almeno due regioni italiane o in almeno due province della medesima regione, anche attraverso gli accordi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c);
 - b) il possesso da parte del richiedente di una **polizza assicurativa** di importo non inferiore a 500.000,00 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione;
 - c) i requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti, conformi a quelli fissati dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Decreto 18 ottobre 2010 n. 180 - Registro degli organismi di mediazione e elenco dei formatori per la mediazione

Art. 4 (Criteri per l'iscrizione nel registro)

- d) la trasparenza amministrativa e contabile dell'organismo, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l'organismo e l'ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale;
- e) le garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio di mediazione, nonché la conformità del regolamento alla legge e al presente decreto, anche per quanto attiene al rapporto giuridico con i mediatori;
- f) il numero dei mediatori, non inferiore a cinque, che hanno dichiarato la disponibilità a svolgere le funzioni di mediazione per il richiedente;
- g) la sede dell'organismo.



Art. 18 Organismi presso i tribunali

1. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.

Art. 19 Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio

1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le **materie riservate alla loro competenza**, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilità.

2. Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.

- MEDIATORI - DM 180/10 ART 4, COMMA 3°(modificato DM 145/11)
- un **titolo di studio** non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale, ovvero, in alternativa, devono essere iscritti ad un Ordine o Collegio professionale;
- il possesso di una specifica **formazione** e di uno specifico aggiornamento almeno biennale acquisiti attraverso gli Enti di formazione in base all'art.18;
- percorso formativo di durata complessiva non inferiore a cinquanta ore, articolato in corsi teorici e pratici, con un massimo di trenta partecipanti per corso, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti, e in **una prova finale di valutazione** della durata minima di quattro ore, articolata distintamente per la parte teorica e pratica: i corsi teorici e pratici devono avere per oggetto le seguenti materie: normativa nazionale, comunitaria ed internazionale in materia di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore
- la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di **tirocinio assistito**, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti
- seguenti requisiti di **onorabilità**: non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa; non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;

DLGS 28/2010 - Art. 3 *Disciplina*

applicabile e forma degli atti

1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti.



Articolo 7 d.m. 180/2010 – Regolamento di procedura

1. Il regolamento contiene l'indicazione del **luogo** dove si svolge il procedimento, che e' derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo.
2. L'organismo può prevedere nel regolamento:
 - a) che il mediatore deve in ogni caso **convocare personalmente le parti**;
 - b) che, in caso di formulazione della **proposta** ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo, la stessa può provenire da un **mediatore diverso** da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente, e che la proposta medesima può essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione; (**proposta contumaciale**)

Articolo 7 d.m. 180/2010 – Regolamento di procedura
L' organismo può prevedere nel regolamento:



- c) la possibilità di **avvalersi** delle strutture, del personale e dei mediatori di **altri organismi** con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonchè di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell' articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia;
- d) la formazione di separati elenchi dei mediatori suddivisi per **specializzazioni** in materie giuridiche;
- e) che la mediazione svolta dall' organismo medesimo e' limitata a **specifiche materie**, chiaramente individuate.

Art 7 D.m. 180/10

3. Il regolamento stabilisce le cause **di incompatibilità** allo svolgimento dell'incarico da parte del mediatore e disciplina le conseguenze sui procedimenti in corso della sospensione o della cancellazione dell'organismo dal registro ai sensi dell'articolo 10.



4. Il regolamento non può prevedere che l'accesso alla mediazione si svolge esclusivamente attraverso **modalità telematiche**.

5. Il regolamento **deve**, in ogni caso, prevedere:

a) che il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della **dichiarazione di imparzialità** di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo;

b) che, al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata idonea **scheda per la valutazione del servizio**; il modello della scheda deve essere allegato al regolamento, e copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e l'indicazione delle sue generalità, deve essere trasmessa per via telematica al responsabile, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento;

c) la possibilità di **comune indicazione del mediatore** ad opera delle parti, ai fini della sua eventuale designazione da parte dell'organismo.

Il regolamento **deve**, in ogni caso, prevedere:



d) che, nei casi di cui all' articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, il mediatore svolge l' incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell' organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all' esito del **verbale di mancata partecipazione** della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell' articolo 11, comma 4, del decreto legislativo; (art 3 DM 6/7/2011, n.145)

e) **criteri inderogabili per l' assegnazione degli affari** di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta. (art. 3 DM 6/7/2011, n.145).